Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 22 OTTOBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Treviso.

(2096)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1984, n. **697**.

Aumento della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 439;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1980, n. 992;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, degli iscritti nell'albo nazionale degli spedizionieri doganali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 701/84 del 5 luglio 1984;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1980, n. 992, è elevata da lire centomila a lire duecentomila a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 ottobre 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982 (quadriennali), 1° novembre 1982 (quadriennali), 1° maggio 1983 (biennali e quadriennali), 1° novembre 1983 (quadriennali e settennali), 1° maggio 1984 (quadriennali e settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1984 e scadenza 1° maggio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 2731/66-AU-11 del 20 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 500 miliardi;

n. 7819/66-AU-23 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 709236/66-AU-35 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 1.650 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 709237/66-AU-36 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 715021/66-AU-51 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.500 miliardi;

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208930/66-AU-63 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1984 e scadenza 1° maggio 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° maggio 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,35% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;
all'8,35% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;
al 7,75% per i CCT biennali 1° maggio 1983;
all'8,35% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;
al 7,85% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;
all'8,35% per i CCT settennali 1° novembre 1983;
al 7,75% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;
all'8,10% per i CCT settennali 1° maggio 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 2731 del 20 aprile 1982, n. 7819 del 22 ottobre 1982, n. 709236 e n. 709237 del 22 aprile 1983, n. 715021 e n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208930 e n. 208931 del 18 aprile 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1985, è determinato nella misura:

dell'8,35% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 6;

dell'8,35% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 5;

del 7,75% per i CCT biennali 1° maggio 1983, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,35% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983, emessi per lire 2.150 miliardi, cedola n. 4;

del 7,85% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,35% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 7,75% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 2;

dell'8,10% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di lire 1.854.400.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 41.750.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;

di L. 167.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;

di L. 127.875.000.000 per i CCT biennali 1° maggio 1983;

di L. 179.525.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;

di L. 117.750.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;

di L. 417.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

di L. 155.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;

di L. 648.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

(5444)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 luglio 1984, n. **698**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Francesco da Paola », in Fasano.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli 2 aprile 1981, integrato con due dichiarazioni del 3 settembre 1982 e 21 novembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Francesco da Paola », in frazione Savelletri del comune di Fasano (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 184

DECRETO 10 luglio 1984, n. **699**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù lavoratore », in Pescara.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 1° novembre 1982, integrato con tre dichiarazioni in data 24 ottobre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « Gesù lavoratore », in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 187

DECRETO 10 luglio 1984, n. **700**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria Madre della Chiesa », in Monte Urano.

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo 15 luglio 1981, integrato con due dichiarazioni in data 20 agosto 1981 e 16 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria Madre della Chiesa », in Monte Urano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 186

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Paesi membri della convenzione sulle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965) e relative dichiarazioni e/o riserve. (Aggiornamento al 30 settembre 1984 dell'elenco pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 267 del 28 settembre 1982).

Successivamente al luglio 1982, data alla quale era aggiornato l'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1982, hanno depositato lo strumento di ratifica o di adesione i seguenti Stati, nelle date a fianco di essi indicate:

Cipro (*) il 26 ottobre 1982 (adesione);
Grecia il 20 luglio 1983 (ratifica - in vigore il 18 settembre 1983).

La Gran Bretagna ha dichiarato di estendere la convenzione ai seguenti territori, nelle date a fianco di essi indicate:

Anguilla il 30 luglio 1982 (in vigore il 29 settembre 1982);
S. Cristophe et Nevis il 2 marzo 1983 (in vigore il 1° maggio 1983).

Si riportano qui di seguito le dichiarazioni formulate da Cipro, Grecia e Gran Bretagna. (Quest'ultima ha presentato dichiarazioni sia in relazione ai territori sopraindicati, sia in relazione ad alcune modifiche intervenute nelle autorità centrali di territori a cui in precedenza era stata estesa la convenzione).

CIPRO

Dichiarazioni e designazioni di autorità:

« (a) *Article* 2:

Designation of Central Authority which will undertake to receive requests for service: Ministry of Justice.

(b) *Article* 6:

Designation of the authority competent to complete the certificate of Service: Ministry of Justice.

(c) *Article* 9:

Designation of the authority competent to receive documents transmitted by Consular Channels: Ministry of Justice.

(d) *Articles* 8 *and* 10:

No opposition to the methods of transmission of documents provided by these articles.

(e) *Article* 15:

Declaration that judgement may be given if all conditions laid down in paragraph 2 are fulfilled.

(f) *Article* 16:

Declaration pursuant to paragraph 3 that the application will not be entertained if it is filed after the expiration of one year from the date of the judgement.

(g) *Article* 18:

Designation of other authorities in addition to the Central Authorities.

The Courts of the Republic. Competence: Service of documents through their Registries ».

Con nota del 6 aprile 1983, il Governo turco ha dichiarato che, pur non esercitando il diritto di opposizione previsto dall'art. 28 (2) della convenzione, esso non si considera tenuto ad applicare le disposizioni della convenzione riguardo all'amministrazione greco-cipriota, non abilitata dal punto di vista dell'ordine costituzionale, a rappresentare l'insieme della Repubblica di Cipro.

GRECIA

Designazione di autorità:

Le Gouvernement Grec a désigné la Direction des Affaires Administratives et Judiciaires du Ministère des Affaires Etrangeres de la République Hellénique en tant qu'Autorité centrale aux termes de l'article 2 de la Convention.

(*) L'adesione di Cipro è divenuta definitiva, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, il 15 maggio 1983; la convenzione è entrata in vigore, per Cipro, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, il 1° giugno 1983.

GRAN BRETAGNA

Dichiarazioni relative a Anguilla:

« (a) In accordance with Article 18 of the Convention the Registrar of the Supreme Court of Anguilla (hereinafter called the designated authority) is designated as the authority competent to réceive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention.

(b) The authority competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the designated authority.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the designated authority shall receive process sent through consular channels.

(d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted by the designated authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other contracting states.

(e) The acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall apply to Anguilla.

The designated authority will require all documents forwarded to it for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language ».

GRAN BRETAGNA

Dichiarazioni relative a S. Cristophe et Nevis:

« (a) In accordance with Article 18 of the Convention the Registrar of the West Indies Associated State Supreme Court, Saint Christopher and Nevis circuit (hereinafter called the designated authority) is designated as the authority competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention;

(b) the authority competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the designated authority;

(c) in accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the designated authority shall receive process sent through consular channels;

(d) with reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted by the designated authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other contracting states;

(e) the acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall apply to Saint Christopher and Nevis.

The designated authority will require all documents forwarded to it for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language ».

GRAN BRETAGNA

Variazioni nelle autorità centrali di territori cui in precedenza era stata estesa la convenzione:

Hong Kong:

« The Colonial Secretary of Hong Kong » è stato ridesignato « The Chief Secretary of Hong Kong ».

Les Isles Vierges:

la nuova autorità è: « the Registrar of the Supreme Court, British Virgin Islands » (a partire dal 30 luglio 1982).

Les Isles Turks and Caicos:

la nuova autorità è: « the Registrar of the Supreme Court, Turks en Caicos Islands » (a partire dal 30 luglio 1982).

(5395)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1984, n. 10.C.N./50.6032-C-84, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica « SITES S.p.a. » mod. Spectre Pistol cal. mm 9 × 18 (9 Ultra) (canna mm 130), in quanto l'arma possiede una spiccata potenzialità d'offesa, determinata dalla potenza del colpo singolo impiegato su una arma semiautomatica e da un considerevole volume di fuoco (caricatore serbatoio da 15 cartucce).

Pertanto, per l'insieme delle caratteristiche sue proprie e per la sua idoneità ad un eventuale impiego per l'armamento militare la predetta arma rientra nelle previsioni dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(5448)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori delle S.p.a. del Gruppo Montedison operanti in Lombardia: Farmitalia Carlo Erba, Vedril, Vinavil, Datamont, Tecnimont, Sipa, Rol, Seln, Neofil, Sibit, Carlo Erba strumentazione, Istituto G. Donegani, Montedison Eslon, Vetem, Italbonder, Società italiana poliestere, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Angelo Carozzi di Dott. Vittorio Carozzi & C., con sede e stabilimento in Bellusco (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 5 dicembre al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Phillips Carbon Black Italiana P.C.B.I., in Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

(5400)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Utilizzazione dei giovani chiamati alle armi presso gli uffici tecnici dello Stato e degli enti pubblici territoriali delle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1984. (Ordinanza n. 371/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Considerato che il personale in servizio presso gli uffici tecnici dello Stato e degli enti pubblici territoriali a livello comunale, provinciale e regionale delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984, chiamato a svolgere complessi e gravosi compiti derivanti dall'attività di soccorso e di assistenza per la tutela della pubblica incolumità, è numericamente insufficiente a far fronte alle eccezionali necessità operative e logistiche determinate dalla situazione di emergenza;

Considerato che si ritiene opportuno evitare il ricorso ad assunzioni temporanee di personale tecnico da destinare ai predetti uffici;

Considerato che all'uopo possono essere utilizzati i giovani interessati alla chiamata alle armi residenti nelle zone terremotate prima degli eventi sismici, che per effetto dell'art. 13-*duodecies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, possono, a domanda prestare servizio di leva nel territorio del distretto militare di appartenenza;

Tenuto conto che lo spirito di detta norma è anche quello di consentire ai giovani delle zone colpite di contribuire all'attività di reinsediamento delle popolazioni sinistrate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o equipollente, nonché di diploma di geometra o equipollente, residenti prima degli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 nelle zone terremotate dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, del Lazio e della Campania, che si siano avvalsi del beneficio di cui all'art. 13-*duodecies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, possono essere utilizzati presso gli uffici tecnici dello Stato e degli enti pubblici territoriali a livello comunale, provinciale e regionale per coadiuvare il personale di detti uffici nelle complesse e gravose attività connesse alla situazione di emergenza.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo i giovani che intendono beneficiare delle disposizioni della presente ordinanza devono presentare apposita istanza alla competente regione, la quale assumerà le necessarie iniziative per l'assegnazione dei militari di leva presso gli uffici destinatari che abbiano necessità di potenziare i servizi tecnici.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5495)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Integrazioni all'ordinanza 7 agosto 1984, n. 8/219/ZA, di costituzione del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Integrazione dei componenti. (Ordinanza numero 16/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 e n. 8/219/ZA del 7 agosto 1984, con le quali è stato istituito un comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerata l'opportunità di includere nel predetto comitato anche l'ing. Giuseppe D'Amore, capo servizio delle opere pubbliche del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché presidente del comitato tecnico, istituito con ordinanza 8 agosto 1984, n. 8/219/ZA presso il provveditorato alle opere pubbliche della regione Basilicata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

L'ing. Giuseppe D'Amore, a decorrere dalla data della presente ordinanza, entra a far parte, quale componente, del comitato di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5398)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 27 settembre 1984, n. 1/13/2/1506, il decreto prefettizio 18 luglio 1933, n. 11419/565, con il quale il cognome del sig. Amato Pangerc, nato a S. Dorligo della Valle il 10 dicembre 1901, venne ridotto nella forma italiana di « Pancrazi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Sancin, ai figli Oscar Fausto, e Sergio Amato, alla sorella Amalia e al fratello Felice, nel quale avrebbe dovuto essere compreso anche un nipote, Giuseppe, di Felice, nato a S. Dorligo della Valle il 24 aprile 1933, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 19 luglio 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Fabio Pancrazi di Giuseppe, nato a Trieste il 24 settembre 1961, residente a Trieste in via del Ricreatorio n. 15, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Pangerc ». Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Pancrazi » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Dunja Svab, nata a Trieste il 29 agosto 1964, nonché nei confronti della figlia, Majna, nata a Trieste il 16 settembre 1982. Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 28 settembre 1984, n. 1/13/2/1716, il decreto prefettizio 31 luglio 1935, n. 11419/350, con il quale il cognome del sig. Enrico Legiša, nato a Precenico il 13 novembre 1896, venne ridotto nella forma italiana di « Leghissa », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Felicita Adamic e ai figli Rosa, Teodora, Felice e Luciano, nel quale avrebbe dovuto essere compresa anche la figlia Maria, nata a Duino Aurisina il 12 settembre 1932, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 24 agosto 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della succitata sig.ra Maria Leghissa di Enrico, nata a Duino Aurisina il 12 settembre 1932, coniugata Tence, residente a Duino Aurisina, frazione Precenico 14, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Legiša ». Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(5259)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 4 ottobre 1984 per le sottoindicate discipline nella composizione indicata nel prospetto che segue:

CHIRURGIA GENERALE (*A*)

Primario

Presidente:

Viola dott. Vincenzo, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Allegra prof. Giovanni, n. 49, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di Firenze;

Tardio prof. Berardino, n. 795, primario dell'ente ospedaliero « Casa sollievo della sofferenza » di S. Giovanni Rotondo;

Xiumè prof. Giambattista, n. 863, primario dell'ente ospedaliero di Ragusa;

Angrisani prof. Giuseppe, n. 23, primario degli ospedali riuniti di Napoli.

Segretario:

Aulenta dott. Filippo Maria, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 7 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA GENERALE (*B*)

Primario

Presidente:

Carrato dott. Leonardo, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Latteri prof. Francesco Saverio, n. 73, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di Catania;

Calapaj prof. Giuliano, n. 136, primario dell'ente ospedaliero di Mistretta;

Chichiarelli prof. Edoardo, n. 202, primario dell'ente ospedaliero di Pescina;

Semilia prof. Marcello, n. 763, primario dell'ente ospedaliero di Trapani.

Segretario:

Di Rocco dott. Salvatore, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 7 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA GENERALE (*C*)

Primario

Presidente:

Patrissi dott. Ezio, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Paola prof. Emanuele, n. 111, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica - Università di Roma;

Calvi prof. Andrea, n. 145, primario dell'ente ospedaliero di Omegna - U.S.L. n. 57, Cusio;

Cavaliere prof. Renato, n. 191, primario I.F.O. - Regina Elena di Roma;
Scillamà prof. Giacomo, n. 757, primario dell'ente ospedaliero di Caltagirone.

Segretario:

Longavita dott. Fulvio Maria, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 8 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA GENERALE (*D*)

Primario

Presidente:

Prozzo dott Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Zanghì prof. Michelangelo, n. 102, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di Catania;
Lupi prof. Aldo, n. 469, primario dell'ente ospedaliero di Mede;
Budroni prof. Giovanni, n. 123, primario dell'ente ospedaliero di Tempio Pausania;
Zampogna prof. Silvestro, n. 867, primario dell'ente ospedaliero di Palmi.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 8 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA GENERALE (*E*)

Primario

Presidente:

Patti dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Matteo prof. Giorgio, n. 15, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - Università di Roma;
Lupi prof. Aldo, n. 469, primario dell'ente ospedaliero di Mede;
D'Ambrosio prof. Gaetano, n. 248, primario dell'ente ospedaliero di Treviso;
Lauria prof. Baldassarre, n. 446, primario dell'ente ospedaliero « S. Vito e S. Spirito » di Alcamo.

Segretario:

Filippetti dott.ssa Giuliana, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 8 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA GENERALE (*F*)

Primario

Presidente:

Ranucci dott. Claudio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Dei Poli prof. Giorgio, n. 110, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica - Università di Torino;
Savatteri prof. Angelo, n. 753, primario dell'ente ospedaliero di Agrigento;
Guglielmi prof. Achille, n. 415, primario degli ospedali riuniti di Salerno;
Frisina prof. Giovanni, n. 358, primario dell'ente ospedaliero di Gioia Tauro.

Segretario:

Valentini dott. Giorgio, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 16 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA GENERALE (*G*)

Primario

Presidente:

Citarella dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Peracchia prof. Anacleto, n. 84, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di Parma;
Cartenj prof. Gesuino, n. 175, primario dell'ente ospedaliero di Ceglie Messapico;
Bettolo prof. Giulio, n. 79, primario dell'ente ospedaliero « S. Carlo Borromeo » di Milano;
Garinei prof. Renato, n. 377, primario dell'ente ospedaliero di Montefiascone.

Segretario:

Torroni dott. Giuseppe, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 16 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA GENERALE (*H*)

Primario

Presidente:

Satta prof. Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Botta prof. Giancarlo, n. 54, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di Parma;
D'Errico prof. Biagio, n. 277, primario dell'ente ospedaliero di Galatina;
Martinotti prof. Alberto, n. 514, primario dell'ente ospedaliero di Crema;
Pipani prof. Armando, n. 650, primario dell'ente ospedaliero di Cesenatico.

Segretario:

De Simone dott. Giancarlo, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 16 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MALATTIE INFETTIVE

Primario

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Schiraldi prof. Oronzo, n. 19, direttore dell'istituto di malattie infettive - Università di Bari;
Ippolito prof. Antonino, n. 33, primario dell'ente ospedaliero di Taranto;
Coffa prof. Giuseppe, n. 10, primario dell'ente ospedaliero « Garibaldi » di Catania;
Calonghi prof. Gianfranco, n. 7, primario dell'ente ospedaliero di Reggio Emilia - U.S.L. n. 9.

Segretario:

Torroni dott. Giuseppe, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 21 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*A*)

Primario

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Balsano prof. Francesco, n. 4, direttore della clinica medica generale e terapia medica - Università di Roma;
Lo Conte prof. Giuseppe, n. 492, primario dell'ente ospedaliero di Policoro;

Cagianelli prof. Mario Augusto, n. 134, primario dell'ente ospedaliero di Pontedera;
Bufalari prof. Amedeo, n. 123, primario dell'ente ospedaliero di Marsciano.

Segretario:
D'Avanzo dott.ssa Marina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 22 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*B*)

Primario

Presidente:
Prozzo dott. Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:
Borghetti prof. Alberico, n. 76, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - Università di Parma;
Remirez prof. Salvatore, n. 767, primario dell'ente ospedaliero di Salemi;
Luchetti prof. Luca, n. 510, primario degli ospedali riuniti di Teramo;
Bertoli prof. Raffaele, n. 78, primario degli istituti ospedalieri di Modena.

Segretario:
Basso dott. Filippo, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 22 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*C*)

Primario

Presidente:
Calia dott.ssa Giulia, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
De Martinis prof. Carlo, n. 21, direttore della clinica medica generale e terapia medica - Università di Ancona;
Chelini prof. Silvano, n. 208, primario dell'ente ospedaliero di Lucca;
Sannazzari prof. Paolino, n. 830, primario dell'ente ospedaliero di Albenga;
Fusco prof. Franco Andrea, n. 395, primario dell'ente ospedaliero di Genova-Pontedecimo.

Segretario:
Ruggieri dott. Egidio, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 22 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*D*)

Primario

Presidente:
Patrissi dott. Ezio, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:
Arcangeli prof. Paolo, n. 3, direttore della clinica medica generale e terapia medica - Università di Firenze;
Mingoia prof. Edmondo, n. 592, primario dell'ente ospedaliero di Veroli;
Di Stazio prof. Giuseppe, n. 335, primario dell'ente ospedaliero di S. Maria Capua Vetere;
Prati prof. Giovanni, n. 739, primario dell'ente ospedaliero di Sondalo.

Segretario:
Aulenta dott. Filippo Maria, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 29 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*E*)

Primario

Presidente:
Proya prof. Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:
Chiandussi prof. Licio, n. 80, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - Università di Sassari;
Pingi prof. Carlo, n. 710, primario dell'ente ospedaliero « Trionfale Cassia » di Roma - U.S.L. n. 19.
Cavalleri prof. Augusto, n. 193, primario dell'ospedale « S. Cuore » di Negrar;
Crepaldi prof. Vittorio, n. 265, primario dell'ente ospedaliero di Venezia-Lido.

Segretario:
Ranchetti dott. Rossano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 29 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*F*)

Primario

Presidente:
D'Andrea prof.ssa Rosa, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:
Grassi prof. Bruno, n. 103, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - Università di Pisa;
Guadagno prof. Luigi, n. 447, primario dell'ente ospedaliero di Portoferraio U.S.L. n. 26 - Arcipelago Toscano;
Le Moli prof. Salvatore, n. 480, primario dell'ente ospedaliero di Mistretta;
Greco prof. Franco, n. 441, primario dell'ente ospedaliero di Civitanova Marche.

Segretario:
Papiri dott.ssa Anna Paola, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 29 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*G*)

Primario

Presidente:
Monteleone dott. Renato, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Scaffidi prof. Vittorio, n. 55, direttore della clinica medica generale e terapia medica - Università di Palermo;
Galzignato prof. Ovidio, n. 408, primario dell'ente ospedaliero di Montebelluna;
Levi prof. Giorgio, n. 487, primario dell'ente ospedaliero di Gardone Val Trompia;
Levi prof. Gianfranco, n. 486, primario degli spedali civili di Brescia.

Segretario:
De Giuli dott. Claudio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 30 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA GENERALE (*H*)

Primario

Presidente:
Franco dott.ssa Annunziata, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Starcich prof. Riccardo, n. 121, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - Università di Parma;

Basso prof. Luigi, n. 49, primario dell'ente ospedaliero di Millesimo - U.S.L. n. 6, Bormida;

Telò prof. Walter, n. 893, primario dell'ente ospedaliero di Cervia;

Pendini prof. Antonio, n. 690, primario dell'ente ospedaliero di Cittadella.

Segretario:

De Simone dott. Giancarlo, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della Sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 30 novembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Anestesia e rianimazione (*A*)

Primario

Presidente:

Patti dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Novelli prof. Giampaolo, n. 17, direttore dell'istituto di anestesiologia a rianimazione - Università di Firenze;

Brunetti prof. Domenico, n. 87, primario dell'ente ospedaliero di Vasto - U.S.L. n. 15;

Calderazzo prof. Aldo Beniamino, n. 97, primario degli ospedali riuniti di Perugia;

Calabrese prof. Giuseppe Prospero, n. 94, primario dell'ente ospedaliero di Bronte.

Segretario:

Di Rocco dott. Salvatore, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 3 dicembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Anestesia e rianimazione (*B*)

Primario

Presidente:

Sciotti dott. Bruno, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Leonardis prof. Giovanni, n. 27, direttore dell'istituto di rianimazione e terapia intensiva - Istituto di medicina di L'Aquila;

Di Nardo prof. Antonio, n. 210, primario dell'ente ospedaliero di Venosa;

Barone prof. Carmelo, n. 37, primario dell'ente ospedaliero di Comiso;

Zanetti prof. Giancarlo, n. 662, primario dell'ente ospedaliero di Bosisio Parini.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 3 dicembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Anestesia e rianimazione (*C*)

Primario

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Cetrullo prof. Carlo, n. 1, direttore dell'istituto di anestesiologia e rianimazione - Università di Bologna;

Paleari prof. Luigi, n. 473, primario dell'ente ospedaliero di Voghera;

Maione prof. Michele, n. 370, primario dell'ente ospedaliero del Casentino di Bibbiena - U.S.L. n. 21;

Pascale prof. Mario, n. 491, primario dell'ente ospedaliero di Faenza.

Segretario:

Basso dott. Filippo, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 7 dicembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Anestesia e rianimazione (*D*)

Primario

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cattaneo prof. Angelo Domenico, n. 25, direttore dell'istituto di anestesiologia - Università di Genova;

Carbonelli prof. Pietro, n. 115, primario dell'ente ospedaliero di Casoli;

Peruzzi prof. Massimo, n 502, primario dell'ente ospedaliero di Urbino;

Perazzo prof. Salvatorino, n. 500, primario dell'ente ospedaliero di Gattinara - U.S.L. n. 50.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 7 dicembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Anestesia e rianimazione (*E*)

Primario

Presidente:

Pelosi dott.ssa Maria Assunta, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellucci prof. Gualtiero, n. 24, direttore dell'istituto di anestesiologia - Università di Siena;

Trifogli prof. Lorenzo, n. 630, primario dell'ospedale « Regina Apostolorum » di Albano Laziale;

Rizzi prof. Ruggiero, n. 549, primario dell'ente ospedaliero di Vicenza;

Cota prof. Carlo, n. 161, primario dell'ente ospedaliero di Maglie.

Segretario:

Valentini dott. Giorgio, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 7 dicembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Anestesia e rianimazione (*F*)

Primario

Presidente:

Leone dott. Leonida, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellucci prof. Gualtiero, n. 24, direttore dell'istituto di anestesiologia - Università di Siena;

Gagliardi prof. Bruno, n. 283, primario dell'ente ospedaliero di Venezia-Lido;

Sartori prof. Giorgio, n. 582, primario dell'ente ospedaliero di Portogruaro;

Panizza prof. Nicolò, n. 481, primario dell'ente ospedaliero di Albenga.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 10 dicembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE (*G*)

Primario

Presidente:

Monteleone dott. Renato, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Viglietti prof. Attilio, n. 23, direttore dell'istituto di anestesiologia e rianimazione - Università di Napoli;
Savioli prof. Antonio, n. 586, primario dell'istituto ospedaliero di Mantova;
Grifoni prof. Franco, n. 321, primario dell'ente ospedaliero di Rimini;
Vitaliani prof. Vincenzo, n. 657, primario dell'ente ospedaliero di Thiene.

Segretario:

Papiri dott.ssa Anna Paola, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 10 dicembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(5476)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di perito nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 6 aprile 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1984, avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1985, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(5165)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centocinquanta posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Considerato l'elevato numero di domande complessivamente pervenute, non è stato possibile procedere, per motivi tecnico-organizzativi, alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centocinquanta posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1984.

Il diario della prova scritta del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1984.

(5505)

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario, del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico delle unità sanitarie locali.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ruolo sanitario:

ottantatre posti di primario;
sei posti di farmacista dirigente;
un posto di veterinario dirigente;
un posto di biologo dirigente;
un posto di chimico dirigente;
trecentosessantuno posti di aiuto;
un posto di chimico coadiutore;
tre posti di biologo coadiutore;
settecentoventitre posti di assistente;
quattro posti di chimico collaboratore;
quattro posti di psicologo collaboratore;
trentatre posti di biologo collaboratore;
dodici posti di farmacista collaboratore;
sedici posti di veterinario collaboratore;
otto posti di ostetrica capo;
quattordici posti di capo servizio sanitario ausiliario;
cinque posti di tecnico sanitario capo;
centonovantuno posti di personale tecnico sanitario;
milleottocentoquarantuno posti di personale infermieristico;
ventotto posti di personale di vigilanza e ispezione;
venticinque posti di personale con funzioni di riabilitazione.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo capo servizio;
un posto di direttore amministrativo;
quattro posti di vice direttore amministrativo;
cinque posti di collaboratore coordinatore;
quarantaquattro posti di collaboratore amministrativo;
centotrentuno posti di assistente amministrativo.

Ruolo tecnico:

dodici posti di assistente sociale collaboratore;
ventuno posti di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, che devono essere indirizzate al presidente della regione Campania, assessorato sanità, via Don Bosco 4/F, Napoli, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Campania, assessorato alla sanità.

(5516)

REGIONE LOMBARDIA

Avviso di rettifica al comunicato concernente concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 27. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 20 agosto 1984).

Nel comunicato concernente i concorsi citati in epigrafe, dove è scritto: « un posto di assistente medico - disciplina di medicina generale; », leggasi: « un posto di assistente medico - disciplina medicina generale - *per il settore tossicodipendenze*; ».

(5423)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 38.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(5167)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 39.

Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione a quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, aventi nel territorio della regione Piemonte propri presidi ospedalieri e di ricerca è esercitato per quanto concerne le deliberazioni aventi per oggetto materia di carattere assistenziale, dal comitato regionale di controllo, previsto secondo le modalità di cui all'art. 49 della legge n. 833, come sostituito dall'art. 13, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Art. 2.

Sono soggette al controllo di legittimità e di merito della giunta regionale le deliberazioni degli istituti di ricovero e cura con carattere scientifico di diritto pubblico, con sede nella regione Piemonte, concernenti le materie indicate nell'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale copia autentica delle deliberazioni di cui al primo comma corredata dalla relativa documentazione.

Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, la giunta regionale, sentita sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, la competente commissione consiliare che ha quindici giorni di tempo dalla richiesta per pronunciarsi, le approva, ovvero le respinge per motivi di legittimità, ovvero le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.

Sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è sentito altresì il parere del comitato di gestione dell'U.S.S.L., nel cui ambito territoriale è ubicato l'istituto, che si intende acquisito qualora non sia pervenuto alla giunta regionale nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Trascorso il termine di cui al precedente terzo comma senza che la deliberazione sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o gli elementi integrativi richiesti o la nuova deliberazione senza che sia adottato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.

Il provvedimento negativo di controllo che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venire meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.

Copia delle deliberazioni e dei relativi atti di controllo è trasmessa dagli istituti al Ministero della sanità.

Art. 3.

La Regione esprime parere con atto motivato dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sette giorni dalla data richiesta dall'istituto, sulle deliberazioni degli istituti in materia assistenziale adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'art. 45 succitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 40.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni per il periodo 1982-84. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 22/1974, 74/1979 e 5/1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'accordo nazionale stipulato il 29 aprile 1983 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1983.

Art. 2.

Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite ed al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, anche nei confronti del personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

Titolo II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Livelli di contrattazione

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si individuano i seguenti livelli di accordi:

a) *Regionale*: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro secondo quanto disposto nella presente legge.

Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato, e dalle rappresentanze regionali dall'Anci, Upi, Uncem.

b) *Aziendale*: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di lavoro; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Gli accordi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

Sono abrogate le lettere: *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), del primo comma, e il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5.

Art. 4.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali, a livello orizzontale territoriale, se riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Gli accordi decentrati in sede regionale ed aziendale definiranno, per gli oggetti di rispettiva competenza, modalità e tempi della informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si svolgono inoltre periodiche conferenze di servizio.

L'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, è abrogato.

Art. 5.

Diritti sindacali

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, viene mantenuto il numero attuale di aspettative sindacali retribuite, di cui all'art. 28 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Titolo III

STATO GIURIDICO

Art. 6.

Ordinamento delle qualifiche funzionali e della dirigenza regionale

Il personale della Regione è inquadrato in un ruolo unico comprendente otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali.

Le declaratorie delle otto qualifiche funzionali nonché le attribuzioni, i compiti, le responsabilità e le funzioni relative alle due qualifiche dirigenziali sono descritte nei successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, sono abrogati.

Art. 7.

Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale

Sono inserite nella prima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità.

Comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Assolvimento della scuola dell'obbligo.

Declaratoria di funzioni.

Svolge compiti di pulizia dei locali.

Art. 8.

Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale

Sono inserite nella seconda qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione.

Professionale.

Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Assolvimento dell'obbligo scolastico.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Art. 9.

Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale

Sono inserite nella terza qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni.

Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Professionalità.

Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa.

Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli e motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti.

Art. 10.

Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale

Sono inserite nella quarta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni.

Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzativa.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità.

E' richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa.

Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni.

Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Le attività sono svolte in forma integrata costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale.

Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse di cui garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; nonché di operazioni amministrative complementari.

Art. 11.

Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale

Sono inscrite nella quinta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni.

Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzative.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa.

E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità.

La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Requisiti di accesso dall'esterno.

E' richiesto il diploma di iscrizione di secondo grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Declaratoria di funzioni.

E' addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

Art. 12.

Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale

Sono inserite nella sesta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni.

Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzativa.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifica inferiore e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità.

E' richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa.

Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

Responsabilità.

Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

Declaratoria di funzioni.

Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e l'elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazione, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economali correnti, la relazione statistica, altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Art. 13.

Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale

Sono inserite nella settima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni.

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistendo nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

Dette attività comportano altresì l'approvazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento.

Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro od organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa e iniziativa.

Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità.

Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Diploma di laurea.

Declaratoria di funzioni.

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via completamente e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Art. 14.

Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale

Sono inserite nell'ottava qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità e difficoltà delle prestazioni.

Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Attività operativa e iniziativa.

L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità.

L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno.

Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Declaratoria di funzioni.

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti — di un'unità operativa organica eventualmente prevista, nonché dell'esercizio di funzioni che comportano assunzioni di autonoma responsabilità professionale. In ordine a tali funzioni verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previste dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro, ovvero espleta attività proprie di specifiche discipline che comportino assunzione di autonoma e rilevante responsabilità professionale.

Art. 15.

Funzione dirigenziale

La funzione dirigenziale nelle Regioni è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'ente Regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati da competenti organi istituzionali.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessa coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale — inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa — è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 16.

Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali

I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti di programmazione, di indirizzo, legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e di controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Art. 17.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 18.

Qualifiche dirigenziali funzionali

La funzione dirigenziale si articola in due qualifiche funzionali.

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque essere superiore a 126 unità.

Art. 19.

Funzione di coordinamento

E' istituita, per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative di coordinamento, la funzione di coordinamento da attribuire a personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale previsti dal presente articolo non possono essere superiori a 21.

Art. 20.

Ammissione agli impieghi

Alle qualifiche funzionali dalla II alla VIII si accede per concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali; il 50 % dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre.

La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore o di quelle sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.

Alla riserva di cui al primo comma possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

I dipendenti regionali di ruolo inquadrati nella IV qualifica funzionale — profili amministrativi — possono partecipare a concorsi della VI qualifica funzionale.

Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con apposito regolamento deliberato dal consiglio regionale.

Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il diciottessimo comma dell'art. 12 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, sono abrogati.

Art. 21.

Ammissione alle qualifiche funzionali dirigenziali

Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'VIII qualifica funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica.

Per accedere alla prima qualifica dirigenziale dall'esterno occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni, o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica direttiva corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie dell'VIII qualifica funzionale.

Alla II qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso interno, per titoli ed esami, scritti ed orali, per non meno del 75 % dei posti disponibili. Detti concorsi sono riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e in possesso del diploma di laurea.

I restanti posti sono coperti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali.

Per accedere dall'esterno alla seconda qualifica dirigenziale mediante i concorsi pubblici di cui al comma precedente, occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica dirigenziale corrispondente per contenuti alle funzioni proprie della prima qualifica dirigenziale.

Per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale sia per concorso pubblico che interno si prevede che una delle prove dovrà consistere nella predisposizione da parte del candidato di un elaborato progettuale, concernente la materia del concorso, finalizzato a valutare le capacità e le conoscenze del candidato tipiche del ruolo e della funzione dirigenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della presente legge.

La giunta regionale, a seguito di concorsi pubblici o di quelli interni, provvede con proprie deliberazioni, sulla base delle graduatorie, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale ed all'assegnazione ai corrispondenti posti di struttura dei vincitori cui vengono affidati i relativi incarichi per un periodo di tempo determinato, anche in attuazione del principio di mobilità di cui all'art. 17 della presente legge. La durata degli incarichi non può essere comunque inferiore a 3 anni.

Entro sessanta giorni dalla scadenza delle assegnazioni ogni qualvolta questa si verifichi, la giunta regionale delibera le nuove assegnazioni confermando o modificando gli incarichi affidati e determinandone la durata che non può comunque essere inferiore a 3 anni e superiore a 5 anni.

L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di strutture organizzative e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione viene comunicata ai diretti interessati preventivamente all'adozione del relativo provvedimento da parte della giunta regionale.

I dirigenti inquadrati nella II qualifica dirigenziale in ogni caso saranno assegnati ad uno degli specifici incarichi previsti dalla legge sull'organizzazione.

Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con il regolamento di cui al precedente articolo.

Art. 22.

Rapporto di lavoro a part-time

In via sperimentale, la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto per le qualifiche funzionali dalla seconda alla sesta compresa nel limite massimo del 5 % degli organici delle singole qualifiche, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali.

Nell'ambito del numero dei posti di organico convertibili a part-time ai sensi del successivo quinto comma del presente articolo, ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 % dell'orario normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. In particolare:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50 % di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità di cui all'art. 34 della presente legge è ridotto del 50 %;

d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie, né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo di riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione e coordinamento di lavoro.

La individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti compatibilmente con le esigenze di servizio con deliberazione di giunta previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali.

Il personale a tempo pieno può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti. In tal caso il dipendente godrà, dal momento della trasformazione del posto, del trattamento economico previsto dal presente articolo per il personale a part-time.

L'assunzione a part-time non precostituisce diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

L'attuazione della normativa di cui al presente articolo è subordinata all'emanazione di norme legislative che definiscano gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time.

Art. 23.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

L'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito di profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta, per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale determinate nella durata e specificatamente motivate in relazione a:

a) improrogabili esigenze organizzative limitate nel tempo e derivanti dall'attuazione di leggi specifiche di settore;

b) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a 60 giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per motivi personali.

Le assunzioni sono effettuate attraverso richiesta numerica al competente ufficio di collocamento e con le seguenti modalità:

a) il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

b) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto precedente;

c) al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonché il trattamento di fine servizio previsto dalla legge regionale 27 maggio 1980, n. 64.

Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale è iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla C.P.D.E.L.

Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, fatto salvo l'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 e l'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, quale modificato dal primo comma dell'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Titolo IV

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - MOBILITÀ

Art. 24.

Formazione ed aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione di piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore vengono stabilite con deliberazione della giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Nell'ambito del piano di formazione di cui al precedente comma per i corsi di qualificazione ed aggiornamento specificatamente riguardanti l'attività del consiglio regionale, la deliberazione sarà assunta, previo parere degli uffici competenti, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Il personale che, in base a predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

Per gli obiettivi indicati nella precedente lettera *a*) saranno promossi corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente riguardare il complesso dei dipendenti nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

Gli obiettivi di cui alla precedente lettera *b*) saranno perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito dei profili professionali, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionali.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 25.

Mobilità

La mobilità del personale nell'ambito della Regione e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

Al personale interessato ai processi di mobilità di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29 spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 26.

Mobilità interna

La mobilità interna alla Regione, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali aziendali.

Qualora la mobilità comporti modifica dei profili professionali nell'ambito della stessa qualifica funzionale, devono essere accertati i necessari requisiti professionali secondo criteri oggettivi stabiliti con deliberazione della giunta regionale, da contrattare con le organizzazioni sindacali aziendali, anche ricorrendo, ove occorra, alle iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede, con le procedure di cui all'art. 33, legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, secondo graduatorie determinate sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia. Tali criteri sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali.

Art. 27.

Mobilità tra enti

La mobilità esterna, che riguarda il personale destinatario degli acccordi nazionali relativi al personale delle regioni e degli enti locali, comporta il trasferimento del dipendente.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico.

In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

A tal fine l'amministrazione regionale pubblica nel proprio Bollettino ufficiale gli avvisi relativi alla copertura dei posti che intende ricoprire mediante trasferimento, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alle stesse qualifiche e profilo professionale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla giunta regionale e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e di eventuali motivi di studio.

La mobilità di cui al precedente primo comma è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza, nonché dell'ente di destinazione.

E' consentito il trasferimento di personale tra regioni, nonché tra la regione e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali e delle regioni, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione dell'esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali aziendali.

L'art. 34, legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 e l'art. 2, primo comma, legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, sono abrogati.

Art. 28.

Mobilità a seguito di delega di funzioni

Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali.

In caso di trasferimento, la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

In caso di assegnazione funzionale il dipendente conserva ad ogni effetto lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, mentre il rapporto di servizio e tutti gli aspetti ad esso connessi sono riferiti all'ente a cui il dipendente è assegnato.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri stabiliti in sede di accordi decentrati con le organizzazioni sindacali regionali di categoria tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Nell'ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, fermo restando il principio che l'assegnazione del personale è connessa a quella delle funzioni delegate, gli accordi decentrati con le organizzazioni sindacali regionali di categoria stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

Art. 29.

Comando

Per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienza, formazione e aggiornamento professionale, è consentito, limitatamente al solo personale di ruolo degli enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle regioni e degli enti locali, il comando di personale fra gli enti stessi.

Il relativo provvedimento è adottato a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito nell'ente di provenienza.

Il provvedimento di comando, adottato dall'ente di provenienza d'intesa con il dipendente interessato, deve essere preceduto da formale richiesta dell'ente di destinazione che ne determini la durata nel tempo.

Il comando cessa al termine del periodo indicato nel provvedimento che lo richiede ed, in ogni caso, col venir meno, per qualsiasi causa, della vacanza del posto di ruolo o della esigenza specifica che aveva inizialmente giustificato l'adozione del provvedimento.

In caso di richiesta di comando di personale, l'amministrazione regionale può richiedere, ferme restando le condizioni previste dai commi precedenti, esclusivamente personale inquadrato in qualifiche funzionali non inferiori all'VIII e limitatamente ad un periodo di anni uno.

Nel caso previsto dal presente articolo, trovano applicazione gli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'art. 35 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 e la legge regionale 13 maggio 1980, n. 42 sono abrogati.

Titolo V

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 30.

Trattamento economico

Il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica funzionale e per le due qualifiche funzionali dirigenziali è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella seguente tabella:

I livello	L.	3.300.000
II livello	»	3.600.000
III livello	»	3.900.000
IV livello	»	4.450.000
V livello	»	5.200.000
VI livello	»	5.500.000
VII livello	»	6.400.000
VIII livello	»	8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale	»	11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale	»	14.000.000

Ai dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Art. 31.

Indennità fisse

Al personale cui venga affidata la funzione di coordinamento prevista dal precedente art. 19 compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000.

Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 4.800.000.

Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 3.000.000.

Al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000.

Al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000.

Al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo.

Al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta, terza compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui al precedente comma.

Al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000.

Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui alla tabella *A* allegata, compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza, che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nella medesima tabella *A*.

Art. 32.

Omnicomprensività

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione regionale salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo dell'indennità, dei proventi o dei compensi per i quali è vietata la corresponsione al dipendente deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla tesoreria della Regione su apposito capitolo di bilancio.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, così come modificato dalla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 85, sono abrogati.

Art. 33.

Riconoscimento anzianità pregressa

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale prevista dalla legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7 % definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti *a*) e *b*) del secondo comma del presente articolo.

Art. 34.

Salario di anzianità

Al personale, per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

I livello	198.000
II livello	216.000
III livello .	234.000
IV livello .	267.000
V livello	312.000
VI livello .	330.000
VII livello .	384.000
VIII livello	518.000
1ª dir.	672.000
2ª dir.	840.000

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il salario di anzianità è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di servizio.

Il dipendente, che nei periodi 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 e 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, sia stato assente dal servizio avendo diritto alla sola conservazione del posto o sia stato assente ingiustificato, ha diritto alla corresponsione delle somme di cui ai precedenti commi in misura ridotta proporzionale alle giornate di assenza.

L'attribuzione delle somme di cui ai precedenti primo e secondo comma è ritardata di un anno, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere la prima corresponsione del salario di anzianità successiva alla punizione, per i dipendenti che nei periodi 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 e 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986 abbiano riportato, a seguito di giudizio della commissione di disciplina di cui all'art. 47 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, le sanzioni disciplinari della censura o della riduzione dello stipendio.

Il dipendente, al quale nei periodi indicati nel comma precedente venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego, non ha diritto alla corresponsione del salario di anzianità corrispondente a tale biennio.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme previste dal primo e secondo comma del presente articolo.

Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 gli articoli 13 e 14 della legge regionale 27 gennaio 1981, n 5, sono abrogati.

Sono altresì abrogati il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 ed il quarto comma, secondo capoverso, dell'art. 45 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Art. 35.

Passaggio di livello - Trattamento economico

In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica di provenienza e quello iniziale della qualifica di accesso.

L'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, è abrogato.

Art. 36.

Indennità di turno

Al personale assegnato a strutture organizzative, che erogano servizi per almeno 12 ore giornaliere articolate in turni, compete un'indennità mensile di L. 25.000 lorde.

L'indennità di turno viene erogata al personale di cui al comma precedente, che, presente in servizio, esplichi effettivamente le proprie prestazioni in turni di lavoro.

Le strutture di servizio che comportano l'attribuzione dell'indennità di turno devono essere individuate con deliberazione della giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello aziendale.

Art. 37.

Compenso per lavoro ordinario notturno, festivo e notturno festivo

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali, salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze degli uffici, si rendano necessari servizi notturni e festivi.

L'indennità oraria per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6, è di L. 1080; per servizio ordinario festivo è di L. 1215; per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo, è di L. 1800.

L'indennità oraria per lavoro ordinario notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

Gli articoli 39 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 e 16 della legge regionale 27 febbraio 1981, n. 5, sono abrogati.

Art. 38.

Indennità di reperibilità

L'indennità di reperibilità viene erogata nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali.

Il compenso per tale servizio è di L. 600 orarie.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati con deliberazione della giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali.

Art. 39.

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro capite.

La spesa annua complessiva per i compensi di lavoro straordinario e per compensi incentivanti la produttività non può superare il valore del prodotto di 150 ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario a ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita.

Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza degli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 % dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque della spesa complessiva prevista dai commi precedenti.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria del lavoro straordinario ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/1981, recepito con legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno. Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista dall'art. 40 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

Il primo e secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, nonché l'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, sono abrogati.

Art. 40.

Compensi incentivanti la produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche e dalla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti dal regolamento consiliare su proposta della giunta regionale, definito in attuazione di accordi sindacali, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza di servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attività.

Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 39;

b) e da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già iscritto in bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20 % in economia di bilancio;

40 % in riconversione di attrezzature;

40 % di produttività.

Gli standards di produttivtà saranno definite nel regolamento consiliare sulla base degli studi e delle proposte formulate dai servizi competenti, individuati in base alla legge regionale sull'organizzazione degli uffici.

Art. 41.

Trattamento economico di missione, trasferimento e di nuova sistemazione

Si applicano le norme di cui all'art. 41 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, e successive modificazioni, fino alla definizione della materia in sede intercompartimentale, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Inquadramento nelle qualifiche funzionali

In sede di primo inquadramento, il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74	Qualifiche funzionali
—	—
I	I
II	II
III	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	1ª qualifica dirigenziale
	2ª qualifica dirigenziale coordinatore

Previo accordo decentrato a livello aziendale ed in relazione alla propria organizzazione del lavoro, la giunta regionale definirà in attuazione di quanto previsto dal regolamento del consiglio regionale di cui all'art. 20, quinto comma, della presente legge, i criteri per l'accesso alla quinta qualifica funzionale in relazione alle declaratorie di cui all'art. 11 della presente legge.

Per i profili amministrativi della IV qualifica funzionale, la qualifica immediatamente superiore è la VI.

Art. 43.

Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali

Sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nell'8° livello funzionale di cui alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, e successive integrazioni.

I vincitori di concorsi già banditi ed in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto alla nomina in posti di ottavo livello funzionale previsto nel precedente ordinamento, vengono immessi, all'atto della nomina, nella prima qualifica dirigenziale.

Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983, o dalla data della nomina in ruolo se successiva.

Nella fase di prima attuazione della presente legge la copertura dei posti nella seconda qualifica dirigenziale è effettuata con le procedure selettive sulla base dei requisiti d'ammissione, nonché dei criteri indicati nel successivo art. 44.

I posti messi a concorso per la seconda qualifica dirigenziale saranno il 90% di quelli disponibili, per i restanti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli e desami.

Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attribuzione di tale nuova qualifica dirigenziale.

Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale devono essere effettuate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge di recepimento del contratto e previa previsione dei relativi posti di organico.

Art. 44.

Modalità di svolgimento delle selezioni

Le selezioni si svolgeranno per i posti della 2ª qualifica dirigenziale articolati, in base alla legge sulle strutture, in posti di responsabili di unità organizzativa di 2° livello ed in posti di

responsabili aventi compiti di studio, ricerca, elaborazione ed analoghi, per un totale complessivo del 90% dei posti previsti in organico.

Tali posti di norma saranno accorpati, con criteri di omogeneità, secondo le indicazioni della legge sulle strutture, nonché in base a criteri che tengano conto dei requisiti professionali necessari a ricoprire i posti per i quali si procede a selezione.

La selezione dei candidati avverrà attraverso concorsi interni per titoli e prove d'esame scritte ed orali.

Alle selezioni sono ammessi a partecipare i dipendenti che per effetto della norma di prima applicazione di cui al precedente art. 43, primo comma, della presente legge sono inquadrati nella 1ª qualifica dirigenziale.

Ciascun dipendente potrà chiedere di partecipare a non più di due selezioni, indicandone l'ordine di priorità.

Le specifiche modalità di partecipazione alle selezioni, i posti da mettere a concorso, gli accorpamenti, i requisiti specifici di professionalità necessari per l'ammissione, i titoli di studio, le modalità di svolgimento dei concorsi interni, saranno determinati anche per quanto attiene la copertura dei posti del consiglio regionale secondo i principi e la disciplina prevista dal presente articolo, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria, con provvedimento della giunta regionale che dovrà essere sottoposto al preventivo parere della I commissione consiliare.

Il provvedimento di cui al comma precedente per quanto attiene la copertura dei posti del consiglio regionale sarà concordato dalla giunta con l'ufficio di presidenza.

Per quanto concerne i titoli saranno valorizzate in modo particolare le precedenti esperienze in funzioni direttive e dirigenziali svolte nell'Ente Regione. In tale contesto saranno altresì valutati i titoli scientifici e culturali, con maggior punteggio se inerenti le materie di competenza regionale. Saranno, infine, valorizzati i periodi di attività svolti con l'incarico di responsabile di servizio.

Per quanto concerne gli esami si ricorrerà: ad una prova finale dello specifico corso inerente le funzioni dirigenziali di 2° livello previste dalla presente legge, per valutare le capacità ed attitudini dei candidati a svolgere tali funzioni; ad una seconda prova consistente nella stesura di un elaborato progettuale concernente la materia di ogni concorso, nel quale il candidato dovrà dimostrare conoscenze e capacità oltre che tecnico-professionali anche di applicazione del diritto amministrativo allo specifico settore di attività, nonché le capacità tipiche del ruolo dirigenziale; infine in una prova orale consistente nella discussione, con la commissione giudicatrice del concorso, dell'elaborato progettuale predisposto dal candidato.

Le graduatorie saranno approvate distintamente per ciascun bando di selezione con deliberazione della giunta regionale.

La giunta provvederà, altresì, sulla base delle graduatorie, all'inquadramento dei vincitori nella 2ª qualifica dirigenziale.

Entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di inquadramento la giunta regionale, nell'ambito di ciascun concorso, determina l'assegnazione dei vincitori agli specifici incarichi di responsabili di strutture organizzative di 2° livello e di responsabili di posizioni di ricerca, studi ed elaborazioni, per un periodo di tempo determinato, comunque non inferiore a 3 e superiore a 5 anni, secondo quanto disposto dall'art. 21 della presente legge.

Nel provvedimento di prima assegnazione verrà prevista la verifica della deliberazione di affidamento degli incarichi non prima di sei mesi, e non oltre un anno dall'assegnazione stessa.

La giunta regionale entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma delibera la conferma del provvedimento di assegnazione o la sua modifica.

L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di strutture organizzative e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione viene comunicata ai diretti interessi preventivamente all'adozione del relativo provvedimento da parte della giunta regionale.

I dirigenti inquadrati nella 2ª qualifica dirigenziale in ogni caso saranno assegnati ad uno degli specifici incarichi previsti dalla legge sull'organizzazione.

La commissione giudicatrice dei concorsi interni di cui al presente articolo è composta secondo quanto previsto all'articolo unico della legge regionale n. 3 del 19 gennaio 1981. Due esperti componenti la commissione saranno scelti fra i docenti dei corsi.

Art. 45.

Funzioni di coordinamento

Sino alla nomina dei coordinatori di cui al precedente art. 19, i coordinatori previsti dalla legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5.

Gli incarichi di coordinamento attribuiti ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, a decorrere dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, non possono essere superiori a 21 unità.

L'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è abrogato a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina dei nuovi coordinatori dovrà essere effettuata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

Concorsi speciali

In occasione delle operazioni di ristrutturazione dell'ente in attuazione dell'accordo di cui alla presente legge, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi di cui alle leggi regionali 17 dicembre 1979, n. 74, 27 gennaio 1981, n. 5, almeno il 50 % dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla II all'VIII previsti dalla presente legge è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.

A detti concorsi possono inoltre partecipare i dipendenti inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori in possesso del titolo di studio richiesto per i posti messsi a concorso.

Art. 47.

Effetti giuridici ed economici

Gli effetti giuridici ed economici, previsti dalla presente legge, decorrono dal 1° gennaio 1983.

I benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35%

dal 1° gennaio 1984: 70%

dal 1° gennaio 1985: 100%

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto compete a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato con la legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, a cui vanno aggiunti i benefici previsti dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal secondo comma del presente articolo.

L'accordo di cui all'art. 1 della presente legge scadrà il 31 dicembre 1984 e potrarrà i propri effetti economici sino al 30 giugno 1985.

Art. 48.

Servizio di mensa

Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori prestazioni richieste ai dipendenti, la giunta regionale istituisce, ove necessario e possibile, il servizio di mensa.

L'amministrazione regionale organizza, con deliberazione della giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali, i servizi di mensa per il proprio personale stipulando speciali convenzioni o attraveso forme associative con altri enti nel territorio, ponendo a suo carico l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi.

Le modalità ed i criteri di organizzazione ed attuazione del servizio sono stabiliti sentite le organizzazioni sindacali aziendali con apposito regolamento formulato sulla base dei seguenti criteri:

1) per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio;

2) non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico;

3) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio;

4) con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario riportato nella convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione;

5) in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione e di indennità sostitutiva;

6) verranno previste forme di controllo sulle modalità attuative del servizio, che garantiscano la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

L'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è abrogato.

Art. 49.
Personale docente della formazione professionale

Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione.

Art. 50.
Abrogazione di norme

Le parole « livelli funzionali » presenti nelle leggi regionali vigenti sono sostituite dalle parole « qualifiche funzionali ».

Le parole « ottavo livello funzionale » s'intendono sostituite con le parole « 1ª qualifica funzionale dirigenziale ».

Il primo capoverso dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, è abrogato.

Art. 51.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47 della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutati in L. 3.000.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 del bilancio di previsione per l'anno 1984 e mediante l'iscrizione in termini di competenza e di cassa delle somme di L. 2.000.000.000, lire 500.000.000, L. 500.000.000 rispettivamente ai capitoli 200, 220, 260 del bilancio di previsione.

La denominazione del capitolo 260 è modificata in « spese per compenso per lavoro straordinario prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Indennità di turno e indennità di pronta reperibilità per il personale regionale » con la dotazione di lire 55.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Al relativo onere inerente agli articoli 36 e 38 della presente legge valutato in L. 55.000.000 per l'anno finanziario 1984 si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenze e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 del bilancio di previsione e l'iscrizione della medesima somma nel capitolo di cui al comma precedente.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 49 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 800 del bilancio finanziario 1984.

L'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1956, n. 43, è abrogato.

Agli articoli derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1985 e successivi si farà fronte con rispettive leggi di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 52.
Norma transitoria

Dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali i provvedimenti di istituzione di nuove unità organizzative flessibili di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, devono essere sottoposti al preventivo parere della 1ª commissione consiliare.

Le unità organizzative flessibili attualmente costituite decadranno alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali.

ALLEGATO *A*

Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale.

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, auto-articolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuligine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavoro di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavoro di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 31, ultimo comma, della presente legge e le attività comportante rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento degli organi competenti deliberanti dell'ente sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione al rischio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 agosto 1984

VIGLIONE

(5168)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **41**.
Intervento fidejussorio della regione Piemonte a favore del Consorzio depurazione acque di Savona nei mutui da contrarsi per opere di disinquinamento del fiume Bormida.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Piemonte, a tutela di rilevanti interessi socio-ambientali delle proprie popolazioni, con particolare riguardo alle zone piemontesi interessate dal fiume Bormida, partecipa alla realizzazione di adeguati impianti per la depurazione delle acque reflue degli stabilimenti Acna di Cengio mediante la concessione di fidejussione a favore del Consorzio depurazione acque di Savona a servizio dei prestiti che il medesimo potrà contrarre per il finanziamento delle opere di adduzione delle acque pretrattate dagli stabilimenti Acna fino all'impianto consortile di Savona.

Art. 2.
Fidejussione

La fidejussione è prestata, in via solidale, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dai contratti di mutuo che il Consorzio stipulerà per il finanziamento delle opere di adduzione di cui al precedente articolo e comprende la restituzione del capitale mutuato, nell'ammontare complessivo massimo di lire 13 miliardi, ed il pagamento degli interessi corrispettivi, degli eventuali interessi di mora e di tutti gli altri oneri contrattualmente previsti a carico del mutuatario.

La fidejussione è prestata per la differenza fra l'ammontare del mutuo e la garanzia reale offerta.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi per la concessione della garanzia fidejussoria alle condizioni in uso presso l'istituto mutuante, con particolare riferimento all'approvazione delle bozze contrattuali e alla designazione del rappresentante della Regione che dovrà intervenire nei contratti dei mutui assistiti dalla fidejussione regionale.

Art. 3.
Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un massimo di 2.850 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1985 con lo stanziamento di cui al cap. 12400 « Fondo a disposizione per interventi programmati ». Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Nei bilanci regionali degli esercizi dal 1985 al 1999 — Settore spese — viene conseguentemente istituito, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la seguente intitolazione: « Fidejussione a favore del Consorzio depurazione acque di Savona » con l'iscrizione delle somme occorrenti — nei singoli esercizi — all'eventuale intervento fidejussorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **42**.
Adesione all'istituzione di un premio alla memoria di Bruno Caccia, procuratore capo della Repubblica di Torino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di rafforzare la coscienza civile contro la criminalità e di onorare la memoria di Bruno Caccia, procuratore della Repubblica di Torino, la regione Piemonte aderisce alla iniziativa dell'Associazione nazionale magistrati, sezione Piemonte e Valle d'Aosta, per l'istituzione di un premio alla memoria di Bruno Caccia, mediante l'erogazione alla stessa somma di lire 15.000.000.

Il premio è erogato dall'Associazione nazionale magistrati, sezione Piemonte e Valle d'Aosta, in favore del neo-magistrato che abbia riportato il miglior punteggio nella graduatoria al termine del concorso annuale per l'accesso in Magistratura e che abbia scelto di svolgere le funzioni giurisdizionali del distretto della Corte d'appello di Torino.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 15.000.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento iscritto al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per il 1984 econ riduzione di pari ammontare dell'accantonamento indicato nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 per far fronte agli oneri derivanti dall'approvazione del D.D.L. avente per oggetto il recepimento del contratto di lavoro 1982-84 per i dipendenti regionali.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 viene istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: « Premio alla memoria di Bruno Caccia, procuratore della Repubblica di Torino » e con lo stanziamento di L. 15.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserva e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **43**.
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero d'ordine 14 della tariffa annessa alla legge regionale **6** marzo 1980, n. **13 e** successive modificazioni, **è** così sostituito:

Concessione di costituzione di:

	Tassa rilascio	Tassa annuale
	—	—
1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro	8.000	8.000
2) centro privato di produzione di selvaggina	240.000	240.000

— legge 27 dicembre 1977, n. 968, articoli 36, 6 e 24, quarto comma.

— legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni, art. 57.

Nota: Le tasse annue debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le tasse di rilascio ed annue dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie sono ridotte ad un decimo per le aziende individuali e consorziali private situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 17 ottobre 1979, numero 60 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il numero d'ordine 15 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, è così sostituito:

Abilitazione all'esercizio venatorio:

	Tassa rilascio	Tassa annuale
	—	—
a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	38.500	38.500
b) con fucile a due colpi	54.000	54.000
c) con fucile a più di due colpi .	68.500	68.500

— decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 99.

— Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 24.

— Legge regionale 4 settembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

— Legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni.

Nota: La tassa annuale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Art. 3.

Il numero d'ordine 16 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, è così sostituito:

Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciate ai termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, nonché della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7:

	Tassa rilascio	Tassa annuale
	—	—
Tipo *A* - Licenza per la pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti . .	29.000	29.000
Tipo *B* - Licenza per i pescatori dilettanti con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50	14.500	14.500

— Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera *p*).

Nota: Le licenze hanno la validità di sei anni dalla data di rilascio.

I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente le seguenti soprattasse:

per la licenza di tipo *A*: L. 11.000

per la licenza di tipo *B*: L. 7.500

Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo e non è dovuta qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.

Art. 4.

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi in vigore il 31 dicembre 1984, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Nei casi in cui le tasse ed i contributi siano da determinarsi in relazione a quantità variabili, l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **44.**

Valorizzazione e sviluppo del volontariato nel settore sanitario e socio-assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento e valorizzazione del volontariato

La regione Piemonte riconosce e favorisce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzino modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscano allo sviluppo della società.

In particolare, a norma e per i fini di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 e alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale del volontariato che concorra alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini.

Art. 2.

Definizione del volontariato socio-sanitario

Le attività di volontariato considerate nella presente legge consistono in prestazioni libere, gratuite e senza fine di lucro, che concorrono a prevenire e a rimuovere, o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, psichiche o di altro genere, mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale.

Il volontariato concorre al miglior conseguimento dei fini del servizio sanitario nazionale, nonché degli obiettivi dei servizi definiti dalle leggi regionali e dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 3.

Associazioni di volontariato

Con il termine « associazioni di volontariato » si intendono le associazioni di fatto o legalmente riconosciute e le organizzazioni di carattere nazionale, regionale o locale, totalmente o parzialmente finalizzate agli obiettivi socio-assistenziali e/o sanitari di cui alla presente legge.

Le associazioni di volontariato di cui alla presente legge si fondano, a norma di statuto, su prestazioni libere, gratuite e disinteressate dei soci.

Tali prestazioni, di norma, non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, né comportare impegno a tempo pieno.

Le cariche dirigenziali di dette associazioni debbono essere, comunque, a titolo gratuito.

Art. 4.

Ambito di intervento

Le attività di volontariato previste dalla presente legge possono concorrere all'attuazione della politica sanitaria e socio-assistenziale mediante interventi integrativi delle prestazioni cui sono tenuti i pubblici operatori.

Tra l'altro possono riguardare:

le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa provocate;

la donazione e la raccolta del sangue umano, nonché ogni attività rivolta ad una maggiore sensibilizzazione della comunità sul problema della donazione di organi ed il raccordo con le strutture sanitarie operanti in tale settore;

gli interventi per la tutela sociale, compreso l'affidamento delle persone in difficoltà, con particolare riferimento agli anziani, ai tossico-dipendenti e al settore materno-infantile, per quanto riguarda sia l'attività consultoriale prevista dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, sia la prevenzione e la riabilitazione dei portatori di handicaps;

l'assistenza ai dimessi dal carcere e dalle strutture sanitarie e socio-assistenziali, anche a seguito dei provvedimenti di ristrutturazione e riconversione dei servizi ospedalieri e residenziali attuati a norma del piano socio-sanitario regionale e della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20;

le iniziative rivolte al recupero dei soggetti che si trovano in situazioni emarginanti e al loro reinserimento nel tessuto sociale e nelle famiglie;

le attività di trasporto per gli utenti del servizio socio-sanitario non in grado di raggiungere con mezzi propri i centri erogatori dei servizi socio-sanitari e delle altre attività di socializzazione sul territorio;

il collegamento tra gli utenti dei servizi residenziali e le loro famiglie;

l'educazione sanitaria.

Art. 5.

Partecipazione

La partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione ed all'attività dei servizi sanitari e socio-assistenziali si attua secondo i principi e le modalità indicati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 1, 11 e 13, nonché nelle leggi regionali 10 marzo 1982, n. 7, all. 1, numeri 75, 76 e 23 agosto 1982, n. 20, art. 2, numeri 6, 7.

Il regolamento previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, fissa le forme e le modalità di partecipazione, consultazione e informazione delle associazioni di volontariato e detta norme per la inclusione delle associazioni di volontariato negli organismi di cui alla lettera *a)* del citato comma.

Le associazioni di volontariato partecipano alle consultazioni indette per la formazione e l'aggiornamento del piano socio-sanitario regionale.

Art. 6.

Attività delle associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato di cui al precedente art. 3 svolgono la loro attività, per il raggiungimento delle finalità statutarie, in piena autonomia, nell'ambito della legislazione vigente.

Qualora intendano direttamente concorrere al perseguimento degli obiettivi fissati dai piani zonali delle UU.SS.SS.LL. o, comunque, la loro attività comporti l'accesso alle strutture pubbliche e/o la necessità di rapporti con i servizi ed il personale dipendente dalle UU.SS.SS.LL. stesse, le associazioni devono presentare specifiche proposte-progetti al comitato di gestione dell'U.S.S.L. interessata.

Sulla base di tali proposte-progetti e delle modalità di intervento concordate, tra l'U.S.S.L. e l'associazione deve essere stipulata apposita convenzione regolante i reciproci rapporti, le modalità per l'effettuazione dei servizi, la verifica periodica dell'attuazione dei programmi predisposti ed il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impiegate.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed esperite le necessarie consultazioni con il volontariato, provvede a predisporre uno schema tipo della suddetta convenzione.

Se le proposte di intervento riguardano l'intero territorio regionale, la convenzione deve essere concordata e stipulata tra l'associazione proponente e la giunta regionale; in tal caso l'attuazione della convenzione stessa nell'ambito delle singole zone socio-sanitarie è subordinata al consenso delle relative UU.SS.SS.LL.

Art. 7.

Censimento, addestramento ed informazione dei volontari

Le UU.SS.SS.LL., al fine della programmazione dei servizi socio-sanitari:

provvedono al censimento delle risorse di volontariato presenti nel rispettivo territorio;

stimolano iniziative rivolte alla reciproca conoscenza, allo scambio di informazione e di esperienze;

favoriscono l'approfondimento culturale e tecnico della problematica del volontariato.

Le UU.SS.SS.LL. collaborano al conseguimento di una adeguata professionalità da parte dei volontari, assicurando alle associazioni di cui al precedente art. 3, che organizzano corsi di addestramento ed informazione, tutte le informazioni necessarie e mettendo a loro disposizione, se richiesto, proprio personale tecnico.

Le UU.SS.SS.LL. possono concordare con le associazioni e con gli altri soggetti interessati la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione e aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente.

Art. 8.

Sostegno alle attività di volontariato

Le convenzioni di cui al precedente art. 6 stabiliscono la misura e le modalità di erogazione dei rimborsi previsti per le associazioni, in relazione all'attuazione dei programmi di intervento oggetto delle convenzioni stesse. Tali rimborsi devono concernere esclusivamente le spese vive affrontate dall'associazione per l'espletamento degli obblighi previsti in convenzione.

Le associazioni che ricevono rimborsi a sensi del comma precedente sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicità dei propri bilanci e il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.

Alle associazioni di volontariato che svolgono attività convenzionate o, comunque, ritenute utili per la comunità locale, le UU.SS.SS.LL possono concedere in uso locali ed attrezzature per il loro funzionamento e coordinamento associativo.

Le UU.SS.SS.LL assumono a proprio carico gli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative conto gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei volontari nell'espletamento dei servizi.

Art. 9.

Volontariato dei singoli, delle famiglie e delle comunità

La Regione riconosce la validità sociale dell'attività volontaria dei singoli cittadini, delle famiglie e delle comunità che, con prestazioni personali, offerta di ospitalità ed altre iniziative, svolgono azione di sostegno in favore dei cittadini in stato di bisogno.

Con i soggetti di cui al comma precedente le UU.SS.SS.LL. e gli enti locali possono stabilire rapporti collaborativi, nell'ambito dei programmi relativi ai servizi socio-assistenziali.

Art. 10.

Relazione annuale

Le UU.SS.SS.LL. trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito all'attività del volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonché i dati del censimento di cui al precedente art. 7.

La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al consiglio regionale una dettagliata relazione sulle attività di volontariato e sullo stato di attuazione della presente legge, sia a livello delle singole UU.SS.SS.LL. che a quello di sua diretta competenza.

Art. 11.

Rapporti con la Regione

La Regione:

attua il censimento del volontariato organizzato a livello regionale e coordina il censimento delle UU.SS.SS.LL. di cui al precedente art. 7;

promuove direttamente e favorisce le iniziative culturali e di ricerca tese ad approfondire le motivazioni sociali, civili, etiche, religiose, che stanno alla base del volontariato;

stimola, favorisce, valorizza, su precise e circostanziate proposte, anche attività di volontariato che sperimentino forme

innovative in campo sanitario e in campo socio-assistenziale, in armonia con quanto previsto all'art. 2, punti 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana direttive volte ad agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 12.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente legge provvedono, secondo i rispettivi livelli di intervento, la Regione e le unità socio-sanitarie locali.

Alla spesa che la Regione sostiene per il proprio livello d'intervento, direttamente o, per iniziative di particolare significato, in concorso convenzionato con le unità socio-sanitarie locali, si fa fronte: per la parte sanitaria e per l'ammontare di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento del cap. 10674 del bilancio 1984; per la parte socio-assistenziale e per l'ammontare di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa si provvede, in deroga all'art. 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 15, con una quota parte di pari ammontare del cap. 10350 del bilancio 1984: « Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali, risorse regionali » e l'istituzione del capitolo con la denominazione: « Fondo per interventi diretti o, per iniziative di particolare significato, in concorso convenzionato con le unità socio-sanitarie locali, in materia di volontariato » e con lo stanziamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.

Le unità socio-sanitarie locali intervengono utilizzando:

a) il fondo sanitario regionale, in via prioritaria le quote a destinazione vincolata di cui agli articoli 2 e 15 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42;

b) il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. **45.**

Rifinanziamento della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10: « Norme per la programmazione sportiva in Piemonte ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di interventi per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, modificata con la legge regionale 23 agosto 1982, numero 19, sono autorizzate per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di lire 2.300 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo III della predetta legge.

Art. 2.

Lo stanziamento di lire 2.300 milioni, previsto dall'art. 1 della presente legge, per gli interventi di impiantistica sportiva, è finalizzato alla concessione di contributi per il recupero ed il completamento di impianti, da realizzarsi nel corso dell'anno 1984, inclusi nei programmi operativi delle opere e degli interventi pubblici presentati alla Regione, a norma dell'art. 37-*bis* della legge regionale 11 agosto 1982, n. 17, entro il 29 febbraio 1984.

La concessione dei contributi sarà disposta dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di un piano di intervento che tiene conto delle seguenti priorità:

1) comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti: interventi atti a soddisfare il bisogno pregresso, sino al raggiungimento dello standard minimo di dotazione di impianti sportivi;

2) comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti: interventi di completamento e recupero di aree sportive aventi natura di polivalenza e/o polifunzionalità;

3) comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: realizzazione di tipi di impianti finalizzati ad attività motorie a carattere educativo-formativo e di mantenimento, integranti un sistema sportivo polifunzionale.

Gli enti che hanno presentato i programmi operativi, di cui al primo comma, sono tenuti a trasmettere la documentazione tecnica e finanziaria, necessaria per la valutazione dell'iniziativa, qualora la stessa non sia stata già inviata in precedenza a corredo dell'istanza avanzata ai sensi della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 e delle relative leggi regionali di rifinanziamento, entro trenta giorni dalla richiesta della giunta regionale.

Art. 3.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1984 al cap. 8690 con la denominazione « Contributi a comuni, consorzi ed enti locali territoriali e comunità montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva » ed al cap. 8610 con la denominazione « Contributi a comuni, consorzi di enti locali e comunità montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. **46.**

Adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 31 dicembre 1981, n. 59 (classificazione delle aziende alberghiere) e delle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 (disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) alla legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, per il turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La presente legge dispone l'adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21, 31 dicembre 1981, n. 59, 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

Aziende alberghiere

Alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi successivi.

Articolo 2, secondo comma ed ogni qualvolta vengono ripetute negli allegati alla legge stessa, le parole «alberghi residenziali» sono sostituite dalle parole «residenze turistico-alberghiere».

L'art. 3 è sostituito dal seguente articolo: «Gli alberghi sono classificati conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione ed alla tabella *A*), allegati alla presente legge, in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 ed 1 stella.

Le residenze turistico-alberghiere sono classificate conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione ed alla tabella *B*), allegati alla presente legge, in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.

Per ottenere la classificazione le aziende alberghiere dovranno avere, oltre i requisiti di cui agli allegati, una ricettività minima di 7 camere.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso„ previo nulla osta della giunta regionale, quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale».

All'art. 7 l'entità delle sanzioni amministrative indicate al primo e terzo comma è modificata da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di L. 1.500.000.

Il quadro di classificazione riportato nell'allegato alla legge è sostituito dal seguente:

Alberghi		Residenze turistico-alberghiere	
Classe	Punti	Classe	Punti
5 Stelle	240		
4 Stelle	187	4 Stelle	130
3 Stelle	128	3 Stelle	65
2 Stelle	80	2 Stelle	45
1 Stella	30		

Alla tabella *A*) dell'allegato alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

— la dizione del punto *b*) delle note è così sostituita: il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata d'acqua, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti in relazione agli eventuali impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili, non è tassativa la presenza, nel locale bagno, del bidet;

— dopo il punto *b*) delle note vengono aggiunti i seguenti punti:

e) la sala da pranzo e/o il bar possono intendersi sostitutivi del locale comune di cui al punto 2.21-2.211, qualora la somministrazione dei pasti e/o delle bevande sia riservata ai soli clienti alloggiati;

f) il locale bar è da escludersi dal computo della superficie complessiva dei locali comuni (punto 2.21-2.212) qualora la somministrazione dei pasti e/o delle bevande venga effettuata anche alla clientela di passaggio;

— la voce 2.011 (acqua calda e fredda in tutte le camere) è obbligatoria per tutte le classi di albergo e conseguentemente è abrogata la voce 2.012;

— la voce 2.06 (chiamata di allarme in tutti i servizi) è abrogata per quanto attiene la classifica.

Alla tabella *B*) dell'allegato alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

— la dizione del punto *a*) delle note è così sostituita: il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili, non è tassativa la presenza, nel locale bagno, del bidet;

— le caratteristiche obbligatorie di categoria indicate nell'ultima colonna vanno riferite alla classe 4 stelle, quelle della penultima colonna alla classe 3 stelle, quelle della terzultima colonna alla classe 2 stelle abrogando le prime due colonne;

— la voce 2 - 2.4 (locali bagno comuni completi (a) uno per piano), è abrogata.

All'articolo unico della legge regionale 31 dicembre 1981, n. 59 sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli esercizi con una ricettività inferiore alle 7 camere che sono stati classificati in base alle vigenti disposizioni per il quinquennio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1987 conservano la loro classifica fino alla data di naturale scadenza.

La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Per motivata richiesta del presidente della giunta regionale il comune deve provvedere a modificare entro sessanta giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita un'errata classifica: decorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede direttamente.

Art. 3.

Complessi ricettivi all'aperto

Alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 sono apportate le modifiche e integrazioni indicate nei commi successivi.

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«I campeggi e villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale„ quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale secondo i pieriodi di cui all'art. 11».

All'art. 11, primo comma, è aggiunto il seguente punto:

«complessi ad attivazione per l'intero arco dell'anno: 9 mesi all'anno a scelta dell'operatore».

Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«I titolari dei complessi hanno l'obbligo di denunciare al comune e alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di I.V.A. da applicarsi dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo».

Dopo il secondo comma dell'art. 16 è aggiunto il seguente comma:

«Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al primo e secondo comma del presente articolo il comune o altro ente pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta„ e contrassegnate con 1 stella».

Al terzo comma dell'art. 16 sono aggiunte le seguenti parole:

«Il comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti».

All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:

«Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero».

La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Per motivata richiesta del presidente della giunta regionale il comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica: decorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede direttamente».

Nel quadro di classificazione riportato nell'allegato 2 è abrogata per i villaggi turistici la categoria una stella nonché il relativo punteggio minimo e la caratteristiche obbligatorie.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. 47.
Costituzione dell'Istituto Tecnotex - Biella - S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
REGIME GIURIDICO E FINALITA'

Art. 1.

La regione Piemonte promuove la costituzione con altri soggetti pubblici e privati, secondo l'art. 2615-*ter* e secondo le modalità degli articoli 2328 e seguenti del codice civile, di una società consortile per azioni denominata «Istituto Tecnotex - Biella - S.p.a.».

L'Istituto Tecnotex - Biella opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dal primo comma dell'art. 72 dello statuto regionale e dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Lo statuto dell'Istituto Tecnotex - Biella e le sue modifiche devono essere approvati dal consiglio regionale.

Art. 2.

L'Istituto Tecnotex - Biella costituisce un complesso integrato di funzioni e di interventi volti al miglioramento e allo sviluppo delle attività produttive del settore tessile e delle altre produzioni ad esso collegate con riferimento all'intera Regione.

L'attività dell'Istituto Tecnotex - Biella ha come fine la realizzazione, in concorso con altri enti ed aziende pubbliche e private, degli obiettivi indicati dal piano regionale di sviluppo per le attività ed i settori di specifica competenza dell'Istituto stesso. A tale scopo l'Istituto Tecnotex - Biella opera per attuare in particolare i piani pluriennali ed i programmi annuali di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8.

Tra i compiti dell'Istituto Tecnotex - Biella rientrano:

la formazione professionale delle maestranze, dei tecnici, dei quadri e dei dirigenti superiori;

la formazione e l'aggiornamento dei formatori;

l'orientamento professionale;

la sperimentazione e la ricerca applicata dei prodotti, delle tecnologie e dei sistemi di produzione;

il trasferimento delle tecnologie;

lo studio e la ricerca economica relativi al settore tessile;

la divulgazione scientifica e dei risultati delle ricerche e degli studi economici;

la produzione dei beni economici in conto terzi, intesa quale necessario supporto e completamento della formazione, sperimentazione, ricerca, trasferimento di tecnologie.

Art. 3.

L'attività dell'Istituto Tecnotex - Biella si realizza:

mediante i propri servizi ed uffici in base alle dotazioni organiche stabilite;

mediante organismi, aziende ed altre strutture idonee create direttamente dall'Istituto stesso;

tramite convenzioni con enti, aziende ed altri istituti pubblici e privati;

assumendo partecipazioni in società già esistenti ovvero promuovendone, in concorso con altri, la costituzione.

Gli atti costitutivi, gli statuti e relative modificazioni degli enti e delle società in cui l'Istituto Tecnotex - Biella assume partecipazione devono essere trasmessi alla Regione, a cura dell'Istituto Tecnotex - Biella, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.

L'Istituto Tecnotex - Biella gestisce autonomamente brevetti e licenze derivanti dalla sua attività e provvede alla commercializzazione dei propri prodotti.

Titolo II
CAPITALE - ORGANI SOCIALI

Art. 4.

La regione Piemonte, all'atto della costituzione dell'Istituto Tecnotex - Biella sottoscrive azioni nella misura massima del 70% del capitale nominale, ma comunque in misura non inferiore al 51% di esso.

Nei casi di aumento del capitale, la Regione esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria assoluta.

Art. 5.

L'Istituto Tecnotex - Biella presenta ogni anno alla Regione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché una relazione sull'attività svolta da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.

Ogni anno entro il 15 settembre l'Istituto Tecnotex - Biella presenta altresì alla Regione una relazione programmatica della propria attività che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

Le informazioni relative alla partecipazione della Regione all'Istituto Tecnotex - Biella sono fornite ai consiglieri regionali a *richiesta degli stessi con le modalità previste dalle disposi*zioni del regolamento del consiglio regionale attuative dell'articolo 12, terzo comma dello statuto regionale.

Art. 6.

La Regione, a norma dell'art. 2458 del codice civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72 dello statuto regionale, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Titolo III
NORME DI ATTUAZIONE

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere, successivamente all'approvazione dello Statuto di cui all'articolo 1, tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Istituto Tecnotex - Biella secondo le norme della presente legge.

Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto Tecnotex - Biella, mediante convenzione di comodato, l'edificio sede del centro di formazione professionale di Biella e le attrezzature didattiche di proprietà regionale in esso ubicate.

Art. 9.

Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa massima di lire 140 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1984 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 11550 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo con la denominazione « Oneri relativi alla sottoscrizione della quota iniziale di capitale azionario dell'Istituto Tecnotex - Biella e con lo stanziamento di lire 140 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

I finanziamenti della Regione per le attività di formazione professionale previsti dai piani pluriennali e dai programmi annuali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, sono oggetto di apposite convenzioni annualmente stipulate tra la Regione e l'Istituto Tecnotex - Biella.

La Regione provvederà con apposito atto deliberativo alla dotazione iniziale di fondi per le spese di primo impianto e per le attività svolte dall'Istituto nel corso del primo esercizio finanziario.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 33, incompatibili con la presente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. 48.

Norme per la razionalizzazione della rete di distributori carburanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano di razionalizzazione della rete distributiva

La Regione, sulla base delle direttive del Governo e del C.I.P.E., provvede alla predisposizione ed all'approvazione del piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti tendenti al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) soddisfacimento del requisito di pubblico servizio, e miglioramento della qualità del servizio erogato in relazione alle esigenze del traffico e di sviluppo economico del territorio regionale, tenuto conto della necessità di recupero e salvaguardia dei beni storici ed ambientali e di non intralcio della circolazione;

b) sufficiente redditività degli impianti, da realizzare anche attraverso la graduale chiusura degli impianti marginali; in ogni caso deve essere prevista la presenza di impianti di distribuzione nei centri isolati o caratterizzati da turismo stagionale.

L'esercizio delle funzioni amministrative, di cui ai successivi articoli, viene regolamentato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni, dalla normativa di attuazione di « piano ».

Art. 2.

Funzioni della Regione

Sono riservate alla Regione ed esercitate dal presidente della giunta regionale le funzioni amministrative delegate in materia di impianti di distribuzione carburanti, ad eccezione degli impianti situati lungo le autostrade e sui raccordi autostradali, concernenti:

a) l'approvazione dello strumento delle localizzazioni degli impianti dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti di cui al successivo art. 3;

b) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo, il trasferimento della titolarità della concessione;

c) la revoca, la decadenza, la sospensione della efficacia delle concessioni relative ad impianti stradali;

d) il « nulla-osta » per i provvedimenti comunali di trasferimento, di concentrazione e di potenziamento di impianti stradali operanti in comuni diversi nell'ambito regionale;

e) il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, riferite rispettivamente agli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e a quelli per natanti nonché, il rinnovo, la decadenza e revoca dei provvedimenti medesimi.

Le funzioni previste alla lettera *d)* del presente articolo sono delegate al competente assessore regionale.

In attuazione delle direttive del Governo esplicitate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982 la Regione provvede a revocare le concessioni afferenti gli impianti che nel 1976 abbiano avuto un erogato non superiore a 100.000 lt. di prodotti salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa di attuazione del « piano ».

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emanerà norme con le quali sarà subdelegato agli enti locali l'esercizio di altre funzioni amministrative in materia.

Art. 3.

Funzioni dei comuni

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di « piano » i comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni, per modifiche, trasferimenti, concentrazioni, potenziamenti ed installazioni di apparecchiature self-service pre-payment degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

b) il rilascio delle autorizzazioni per la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti.

I comuni devono trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite.

Entro due anni dalla data di approvazione della presente legge i comuni, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, adottano uno « schema di riferimento delle localizzazioni degli impianti stradali di distribuzione carburanti » approvato dal presidente della giunta regionale.

Nello stesso ambito temporale i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti adottano una deliberazione programmatica delle localizzazioni degli impianti stradali di distribuzione carburanti che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e successive modificazioni e integrazioni.

Sia lo schema di riferimento che la deliberazione programmatica di cui sopra devono essere predisposti conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di attuazione del « piano ».

Le determinazioni localizzative previste negli strumenti comunali predetti costituiscono oggetto di variante al PRGC; la variante viene adottata dal comune e non abbisogna dell'autorizzazione regionale secondo quanto prescritto all'art. 17, terzo comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di persistente inattività dei comuni nell'esercizio delle funzioni o dei compiti loro attribuiti dalla presente normativa — qualora le inattività comportino adempimenti da svolgere entro termini prefissati o risultanti dalla natura degli interventi — il presidente della giunta regionale, previa diffida all'ente locale interessato, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione comunale mediante la nomina di un commissario.

Art. 4.

Commissione consultiva regionale

E' costituita presso la Regione una commissione consultiva nominata dal presidente della giunta regionale in base alle designazioni fornite da enti ed organizzazioni di seguito elencati.

La commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente è così composta:

un rappresentante degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

un rappresentante dei vigili del fuoco;

un rappresentante dell'A.N.A.S.;

un rappresentante dell'E.N.I.;

un rappresentante dell'Unione petrolifera;

un rappresentante delle organizzazioni a carattere nazionale della categoria commercianti all'ingrosso dei prodotti petroliferi più rappresentative nella Regione;

un rappresentante delegato dalle compagnie petrolifere non aderenti ad alcuna organizzazione;

un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;

un rappresentante dell'A.C.I.;

un rappresentante dell'A.N.C.I.

Partecipano inoltre con diritto a voto limitatamente agli argomenti di loro interesse che di volta in volta vengono trattati:

il sindaco o un assessore dell'amministrazione comunale interessata;

un rappresentante della comunità montana, per i comuni montani ed uno dell'amministrazione provinciale interessata;

un rappresentante designato dall'associazione nazionale distributori stradali g.p.l. per autotrazione;

un rappresentante delle organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici di metano per autotrazione più rappresentative nella Regione;

un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;

un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;

un rappresentante delle organizzazioni degli autotrasportatori.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale competente.

La commissione può avvalersi di esperti del settore indicati dalla stessa e nominati con decreto del Presidente della giunta regionale. Con la stessa procedura di quelli effettivi sono anche nominati i membri supplenti. I membri della commissione che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

La commissione resta in carica per il periodo della legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in prima convocazione, e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione, mentre le sue deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'ordine del giorno deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. In casi urgenti la commissione può essere convocata, a mezzo comunicazione telegrafica, almeno 48 ore prima della riunione.

La commissione viene consultata per la predisposizione del piano regionale di razionalizzazione della rete, di eventuali revisioni dello stesso, delle direttive da impartire ai comuni.

Può inoltre essere consultata su provvedimenti riservati dalla presente normativa alla giunta regionale e in ordine ad ogni altro argomento concernente la distribuzione di carburante per autotrazione che il presidente della regione o l'assessore da questi delegato ritenga opportuno sottoporle.

Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale spetta l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 5.

Collaudo - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1296 gli impianti, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati dalla commissione istituita dalla Regione per ognuna delle province. La domanda va inoltrata dal concessionario dell'impianto all'assessorato regionale competente.

Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, affidati dalle norme di legge in vigore alla competenza dell'U.T.I.F. e del comando dei vigili del fuoco.

La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi, da dipendenti regionali e comunali nell'esercizio delle loro funzioni. E' pertanto fatto obbligo ai concessionari di consentire loro il libero accesso agli impianti, nonché di fornire alle amministrazioni regionali e comunali le informazioni richieste.

Art. 6.

Sistema informativo

Per una costante verifica di coerenza tra gli stati di avanzamento dal processo di trasformazione della rete e gli obiettivi di piano, la Regione istituisce un sistema informativo automatizzato in grado di coordinare il flusso delle informazioni che attengono le variazioni strutturali, amministrative e gestionali di ciascun impianto.

La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione sui risultati raggiunti in funzione degli obiettivi fissati dal piano e contestualmente eventuali variazioni al piano stesso.

Art. 7.

Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla normativa di attuazione del « piano » si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 intendendosi sostituiti, agli organi dello Stato, quelli della Regione e dei comuni per le rispettive competenze.

Sono abrogate la legge regionale 10 dicembre 1979, n. 69 concernente la « organizzazione delle funzioni amministrative subdelegate in materia di impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione », la deliberazione C.R. 578-2374 del 20 marzo 1980 recante direttive ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia nonché ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1984

VIGLIONE

(5169)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227